



EPMCOMM S.r.l.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER SERVIZI DOGANALI, LOGISTICI E ACCESSORI

Art. 1 - Ambito di applicazione e natura dei servizi

Le presenti Condizioni Generali di Contratto ("CGC") disciplinano i rapporti tra **EPMCOMM S.r.l.**, con sede legale in Colleferro (RM), Via Fontana dell'Oste n. 29A, CAP 00034, P. IVA 17524151002 ("EPMCOMM" o "EPM") e il soggetto che conferisce l'incarico ("Cliente"), con particolare riferimento alla prestazione di servizi doganali, di assistenza alle operazioni di importazione ed esportazione, logistici, di movimentazione, deposito, trasporto e distribuzione.

EPMCOMM opera prevalentemente quale **fornitore e organizzatore di servizi doganali e logistici integrati** e non assume la qualità di vettore salvo quando ciò risulti espressamente dall'incarico conferito e dalla specifica prestazione eseguita.

I servizi potranno essere eseguiti direttamente da EPMCOMM e/o mediante spedizionieri doganali, vettori, handler aeroportuali, depositari, gestori di magazzini, operatori logistici, corrieri e altri soggetti terzi qualificati incaricati da EPMCOMM.

Art. 2 - Servizi oggetto dell'incarico

In funzione dell'offerta commerciale, dell'ordine, del mandato o dell'accordo specificamente sottoscritto con il Cliente, i servizi EPMCOMM possono comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) acquisizione, raccolta, elaborazione e gestione informatica degli ordini e dei dati relativi alle spedizioni;
- b) gestione operativa delle merci in arrivo presso aeroporti, porti, terminal, magazzini e altri punti di ingresso;
- c) assistenza e gestione delle procedure di importazione, esportazione, transito e degli altri regimi e procedure doganali;
- d) predisposizione e/o trasmissione delle dichiarazioni doganali e dei relativi dati;
- e) rappresentanza doganale diretta o, esclusivamente ove espressamente concordato, indiretta;
- f) interfaccia operativa con Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con le altre Autorità coinvolte nelle operazioni;
- g) coordinamento delle verifiche documentali e/o fisiche disposte dalle Autorità;
- h) gestione dei rapporti con handler aeroportuali, terminalisti, depositari e altri operatori;
- i) organizzazione dei trasferimenti e delle linee di trazione;
- j) deposito, custodia, movimentazione, sorting, handling e lavorazione delle merci;
- k) organizzazione della distribuzione nazionale e internazionale e dei servizi di ultimo miglio;
- l) gestione delle giacenze, resi, mancata consegna e restituzione al mittente;
- m) customer assistance, tracking e monitoraggio dello stato delle spedizioni;



n) ogni ulteriore attività accessoria concordata con il Cliente.

Le attività effettivamente comprese nel singolo rapporto sono esclusivamente quelle risultanti dall'offerta, dal mandato, dall'ordine o da altro documento contrattuale accettato da EPMCOMM.

Art. 3 - Ruolo di EPMCOMM nelle operazioni doganali

Il Cliente riconosce che EPMCOMM svolge le attività doganali sulla base delle informazioni, istruzioni, dichiarazioni e documentazioni ricevute dal Cliente e/o dai soggetti della filiera commerciale e logistica dallo stesso indicati.

Salvo diversa espressa pattuizione scritta, EPMCOMM non assume la qualità di venditore, acquirente, proprietario delle merci o produttore delle stesse.

L'eventuale rappresentanza doganale sarà esercitata nella forma risultante dal mandato conferito e dalla dichiarazione doganale.

La **rappresentanza indiretta** dovrà essere oggetto di specifica preventiva accettazione scritta da parte di EPMCOMM, che resta libera di rifiutarla o di subordinarla alla prestazione di garanzie, depositi, anticipazioni finanziarie o ulteriori condizioni.

Art. 4 - Mandato e poteri di rappresentanza

Il Cliente si obbliga a conferire tempestivamente a EPMCOMM e/o al soggetto da questa indicato ogni mandato, procura, delega o autorizzazione necessaria per l'esecuzione delle operazioni doganali.

Il Cliente garantisce la validità, efficacia e permanenza dei poteri conferiti e dichiara di essere legittimato a disporre delle merci e a conferire il relativo incarico.

EPMCOMM potrà sospendere o non iniziare qualsiasi operazione in mancanza di un mandato valido, di documentazione sufficiente o qualora sussistano dubbi sulla legittimazione del Cliente.

Art. 5 - Responsabilità del Cliente per dati e documentazione

Il Cliente è responsabile della **completezza, veridicità, accuratezza e coerenza** di tutti i dati, documenti e informazioni trasmessi a EPMCOMM.

In particolare, il Cliente è responsabile delle informazioni relative a:

- natura e descrizione commerciale delle merci;
- quantità, peso e numero dei colli;
- valore delle merci e relativi elementi di determinazione;
- origine preferenziale e non preferenziale;
- provenienza e destinazione;
- classificazione merceologica e codici HS/CN/TARIC, quando comunicati dal Cliente;



- Incoterms e condizioni commerciali;
- fatture commerciali, packing list e documenti di trasporto;
- licenze, certificazioni, autorizzazioni e nulla osta;
- eventuali restrizioni, divieti o misure di politica commerciale;
- proprietà intellettuale e autenticità delle merci;
- caratteristiche necessarie ai fini della normativa sanitaria, fitosanitaria, ambientale, di sicurezza, marcatura e conformità dei prodotti;
- ogni altra informazione necessaria alla corretta esecuzione della formalità doganale.

EPMCOMM non è tenuta, salvo specifico incarico professionale, a verificare materialmente la corrispondenza delle merci alle informazioni e ai documenti ricevuti.

Art. 6 - Classificazione doganale, origine e valore

Qualora il Cliente comunichi a EPMCOMM codici HS, CN o TARIC, origine o valore doganale, EPMCOMM potrà utilizzarli ai fini della dichiarazione facendo affidamento sulle informazioni ricevute.

Qualora la classificazione venga proposta o elaborata da EPMCOMM, essa sarà determinata sulla base della descrizione, composizione, caratteristiche tecniche, fotografie, schede prodotto e ogni altra informazione fornita dal Cliente.

Il Cliente rimane pertanto tenuto a comunicare tutte le caratteristiche tecniche rilevanti ai fini della classificazione.

In presenza di obiettiva incertezza classificatoria, di origine o di valore, EPMCOMM potrà richiedere documentazione integrativa, pareri tecnici, ITV/IVO ove applicabili o altre verifiche, sospendendo nel frattempo l'operazione.

Art. 7 - Obbligo di collaborazione del Cliente

Il Cliente deve fornire dati, documenti e istruzioni entro tempi compatibili con l'esecuzione delle formalità richieste.

EPMCOMM non risponde di ritardi, giacenze, storage, demurrage, detention, costi aeroportuali, portuali o logistici, mancati svincoli o altre conseguenze derivanti da documentazione mancante, tardiva, incompleta o inesatta.

Ogni relativo costo sarà integralmente a carico del Cliente.

Art. 8 - Controlli e decisioni delle Autorità

Il Cliente riconosce che l'accettazione della dichiarazione, il circuito di controllo, l'esecuzione di verifiche documentali o fisiche, la richiesta di documentazione integrativa, la determinazione dei diritti doganali e lo svincolo delle merci dipendono dalle competenti Autorità.



EPMCOMM non garantisce pertanto tempi predeterminati di sdoganamento né può essere ritenuta responsabile per ritardi, controlli, blocchi, sequestri, campionamenti o altri provvedimenti delle Autorità, salvo che gli stessi derivino direttamente da un fatto imputabile a EPMCOMM.

Art. 9 - Rettifiche, revisioni e controlli successivi

Qualora, successivamente allo svincolo, l'Autorità Doganale proceda a revisione dell'accertamento, controllo a posteriori, recupero di dazi, IVA o altri diritti, EPMCOMM potrà assistere il Cliente nella gestione della relativa pratica quale servizio ulteriore.

Restano a carico del Cliente tutti i maggiori diritti, dazi, IVA, interessi, spese e altri importi derivanti da elementi relativi alla merce, al valore, all'origine, alla classificazione o alla documentazione commerciale fornita dal Cliente o dai soggetti della sua filiera, salvo che l'importo derivi direttamente da un errore professionale imputabile esclusivamente a EPMCOMM.

Art. 10 - Manleva doganale

Il Cliente si obbliga a tenere indenne e manlevare EPMCOMM, i suoi amministratori, dipendenti, collaboratori e incaricati da pretese, contestazioni, recuperi, maggiori diritti, sanzioni, interessi, costi e spese derivanti da informazioni, dichiarazioni, documenti o istruzioni inesatti, incompleti, falsi o non aggiornati forniti dal Cliente o da soggetti operanti per suo conto.

La manleva comprende, nei limiti consentiti dalla legge, anche i costi ragionevoli sostenuti per assistenza professionale, tecnica e legale conseguente alla contestazione.

Sono esclusi dalla manleva gli importi direttamente derivanti da dolo o colpa grave di EPMCOMM e gli altri casi in cui l'esclusione sia vietata da norme inderogabili.

Art. 11 - Diritti doganali e anticipazioni

Dazi, IVA all'importazione, accise, tributi, diritti, depositi, cauzioni e qualsiasi altra somma dovuta alle Autorità o a soggetti terzi sono a carico esclusivo del Cliente e sono da esso assolte anticipatamente a EPMCOMM.

Qualora EPMCOMM anticipi tali somme, il Cliente dovrà rimborsarle integralmente a vista.

In assenza della necessaria provvista, EPMCOMM potrà sospendere l'operazione senza assumere responsabilità per i conseguenti ritardi e costi.

Art. 12 - Facoltà di sospensione e rifiuto delle operazioni

EPMCOMM potrà rifiutare, interrompere o sospendere l'esecuzione dell'incarico quando:

- a) la documentazione risulti insufficiente, incoerente o inattendibile;
- b) sussistano dubbi sulla classificazione, origine, valore o conformità delle merci;
- c) emergano possibili violazioni della normativa doganale, fiscale, sanzionatoria o commerciale;



- d) il Cliente non fornisca le garanzie o anticipazioni richieste;
- e) il Cliente risulti inadempiente nei confronti di EPMCOMM;
- f) l'operazione possa determinare rischi non ragionevolmente sostenibili per EPMCOMM;
- g) la merce risulti soggetta a divieti, restrizioni, sanzioni internazionali o autorizzazioni non disponibili.

La sospensione o il rifiuto motivati da tali circostanze non costituiscono inadempimento di EPMCOMM.

Art. 13 - Merci soggette a restrizioni

Il Cliente deve informare preventivamente EPMCOMM della presenza di merci pericolose, dual use, soggette ad accisa, sanitarie, alimentari, farmaceutiche, rifiuti, beni culturali, prodotti soggetti a misure antidumping, restrizioni commerciali, licenze, contingenti o altri regimi particolari.

EPMCOMM potrà subordinare l'accettazione dell'incarico a specifica autorizzazione scritta.

È vietato affidare a EPMCOMM merci la cui importazione, esportazione, detenzione o circolazione sia vietata dalla legge.

Art. 14 - Servizi affidati a soggetti terzi

EPMCOMM è autorizzata ad avvalersi, nell'esecuzione dei servizi, di operatori doganali, spedizionieri, handler, terminalisti, depositari, vettori, corrieri e altri operatori professionali.

EPMCOMM provvederà alla loro selezione secondo criteri di professionalità e adeguatezza rispetto al servizio richiesto.

Per le attività materialmente svolte da terzi trovano applicazione, ove pertinenti, anche le condizioni e i limiti di responsabilità previsti dalla normativa applicabile alla relativa prestazione.

Art. 15 - Servizi di trasporto

Qualora EPMCOMM assuma espressamente la qualità di vettore, la responsabilità relativa alla fase di trasporto sarà regolata dalla normativa inderogabile applicabile alla specifica modalità di trasporto.

Per il trasporto internazionale su strada si applicherà, ove ricorrano i relativi presupposti, la Convenzione CMR.

Qualora EPMCOMM operi esclusivamente quale organizzatore/intermediario del trasporto, la relativa prestazione non determina automaticamente l'assunzione della qualità di vettore.

Art. 16 - Deposito, custodia e movimentazione

Le attività di deposito, handling, sorting, picking, movimentazione e lavorazione potranno essere eseguite direttamente o presso strutture di soggetti terzi.



Eventuali condizioni particolari di conservazione, sicurezza o movimentazione dovranno essere comunicate dal Cliente prima dell'arrivo delle merci e accettate espressamente da EPMCOMM.

In assenza di specifiche istruzioni accettate, le merci saranno gestite secondo le normali modalità operative previste per la relativa categoria merceologica.

Art. 17 - Giacenze e merci non svincolate

Tutti i costi derivanti da giacenza, storage, movimentazioni aggiuntive, controlli, ispezioni, scansioni, apertura colli, campionamenti, distruzioni, restituzioni, abbandono, rispedizione o altre attività richieste dall'Autorità o rese necessarie dalla situazione della merce sono a carico del Cliente, salvo che derivino direttamente da un fatto imputabile a EPMCOMM.

Art. 18 - Corrispettivi e costi di terzi

Il Cliente è tenuto al pagamento:

- a) delle tariffe EPMCOMM concordate;
- b) dei diritti doganali e fiscali;
- c) dei costi degli handler aeroportuali, terminalisti e depositari;
- d) dei costi di storage, giacenza, demurrage e detention;
- e) dei costi di controlli, ispezioni, scansioni e movimentazioni straordinarie;
- f) delle spese di trasporto e distribuzione;
- g) delle eventuali sanzioni e maggiori diritti non imputabili a EPMCOMM;
- h) di qualsiasi costo straordinario necessario per completare l'operazione.

EPMCOMM potrà procedere al riaddebito dei costi sostenuti per conto del Cliente secondo quanto previsto dall'offerta commerciale e dalla normativa fiscale applicabile.

Art. 19 - Pagamenti

Salvo diverso accordo scritto, le fatture EPMCOMM devono essere pagate entro il termine indicato nelle stesse.

In caso di ritardo saranno applicabili gli interessi moratori previsti dalla normativa vigente in materia di transazioni commerciali.

Il mancato pagamento anche di una sola fattura scaduta autorizza EPMCOMM, previa comunicazione al Cliente ove richiesta dalla legge, a sospendere i servizi, non anticipare somme, non assumere nuovi incarichi e richiedere il pagamento anticipato delle successive prestazioni.



Art. 20 - Compensazione

Nei limiti consentiti dalla legge, EPMCOMM potrà compensare i propri crediti liquidi ed esigibili nei confronti del Cliente con somme di pertinenza del Cliente legittimamente detenute da EPMCOMM, fermo restando quanto previsto dalle norme inderogabili applicabili.

Art. 21 - Diritto di ritenzione e privilegi

EPMCOMM potrà esercitare sulle merci e sugli altri beni o documenti di cui abbia legittimamente la disponibilità ogni diritto di ritenzione e privilegio riconosciuto dalla legge e dalle condizioni contrattuali applicabili, a garanzia dei crediti scaduti derivanti dagli incarichi affidati.

L'esercizio della ritenzione non pregiudica il diritto di EPMCOMM di agire per il recupero integrale del credito.

Art. 22 - Standard professionale e responsabilità di EPMCOMM

EPMCOMM si impegna a eseguire le prestazioni affidate con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'attività esercitata.

EPMCOMM risponde dei danni diretti che siano conseguenza immediata e diretta di un proprio inadempimento contrattuale accertato.

Salvi i casi di dolo, colpa grave e ogni altro caso nel quale la limitazione sia vietata dalla legge, EPMCOMM non risponde di danni indiretti o consequenziali, perdita di profitto, perdita di opportunità commerciali, fermo produzione, perdita di mercato o danni reputazionali.

Eventuali ulteriori limiti quantitativi di responsabilità potranno essere stabiliti nell'offerta o nel contratto specifico, nel rispetto delle norme inderogabili applicabili.

Art. 23 - Forza maggiore e cause non imputabili

EPMCOMM non sarà responsabile per ritardi o mancata esecuzione causati da eventi non ragionevolmente controllabili, quali, a titolo esemplificativo, provvedimenti delle Autorità, chiusure doganali, indisponibilità dei sistemi informatici pubblici, scioperi, calamità, eventi atmosferici eccezionali, guerre, sommosse, atti terroristici, pandemie, incendi, interruzioni delle reti di comunicazione o energia, congestioni aeroportuali o portuali e blocchi dei trasporti.

Art. 24 - Sistemi informatici e trasmissione dei dati

Il Cliente riconosce che le procedure doganali e logistiche dipendono dall'utilizzo di sistemi informatici di EPMCOMM, del Cliente, degli operatori terzi e delle Pubbliche Amministrazioni.

EPMCOMM non risponde di ritardi o impossibilità operative derivanti da indisponibilità o malfunzionamenti dei sistemi delle Autorità, delle reti pubbliche o di infrastrutture informatiche di terzi non controllate da EPMCOMM.



Art. 25 - Reclami

Eventuali contestazioni relative ai servizi EPMCOMM dovranno essere formulate per iscritto e contenere gli elementi necessari a identificare l'operazione contestata e la natura dell'inadempimento lamentato.

Restano fermi i termini inderogabili eventualmente previsti dalla normativa applicabile alla singola prestazione.

Art. 26 - Durata, recesso e risoluzione

Il rapporto avrà la durata indicata nell'offerta o nel contratto specifico.

Salvo diversa pattuizione, ciascuna parte potrà recedere con preavviso scritto di 30 giorni.

EPMCOMM potrà risolvere il rapporto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di grave inadempimento del Cliente agli obblighi relativi al pagamento, alla correttezza delle informazioni doganali, alla liceità delle merci, alla prestazione delle garanzie richieste e agli obblighi di collaborazione previsti dalle presenti CGC.

Restano dovuti tutti i corrispettivi, anticipazioni, diritti e costi maturati fino alla cessazione del rapporto.

Art. 27 - Compliance

Il Cliente dichiara che le merci e le operazioni affidate a EPMCOMM sono conformi alla normativa unionale e nazionale applicabile.

Il Cliente si impegna a rispettare le normative in materia doganale, fiscale, sanzioni internazionali, export control, antiriciclaggio, anticorruzione, proprietà intellettuale e sicurezza dei prodotti, ove applicabili.

EPMCOMM potrà effettuare verifiche documentali e richiedere informazioni necessarie alla propria attività di compliance.

Art. 28 - Riservatezza

EPMCOMM e il Cliente si impegnano a mantenere riservate le informazioni commerciali, tecniche, operative e finanziarie ricevute nell'esecuzione del rapporto, salvo quando la comunicazione sia necessaria per l'esecuzione dei servizi o richiesta da Autorità competenti.

Art. 29 - Protezione dei dati personali

I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), del D.Lgs. 196/2003 come modificato e della restante normativa applicabile.

Le rispettive qualifiche privacy e gli eventuali obblighi di nomina a responsabile del trattamento saranno definiti, ove necessario, mediante specifica documentazione.



Art. 30 - Prevalenza delle condizioni particolari

Le presenti CGC costituiscono la disciplina generale dei servizi EPMCOMM.

In caso di contrasto, le condizioni specificamente concordate nell'offerta commerciale, nel contratto o nel mandato relativo alla singola operazione prevalgono sulle presenti CGC limitatamente alle materie espressamente disciplinate.

Eventuali condizioni generali del Cliente non saranno applicabili salvo espressa accettazione scritta da parte di EPMCOMM.

Art. 31 - Modifiche e patti aggiuntivi

Qualsiasi deroga o modifica alle presenti CGC dovrà risultare da accordo scritto.

I dipendenti, collaboratori e operatori incaricati dell'esecuzione materiale delle attività non sono autorizzati a modificare le condizioni contrattuali, assumere garanzie sui tempi di sdoganamento o riconoscere responsabilità per conto di EPMCOMM salvo espressa delega.

Art. 32 - Legge applicabile e Foro competente

Il rapporto è disciplinato dalla **legge italiana**, fatta salva l'applicazione delle norme unionali e delle convenzioni internazionali inderogabili relative alle singole prestazioni.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o cessazione del rapporto sarà competente in via esclusiva il **Foro di Roma**, salvo diversa competenza inderogabile prevista dalla legge.

Art. 33 - Normativa doganale applicabile

Per le operazioni doganali trovano applicazione, in particolare, il Regolamento (UE) n. 952/2013 - Codice Doganale dell'Unione, i relativi atti delegati e di esecuzione, le disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione e la restante normativa unionale e nazionale applicabile.

Le modifiche della normativa doganale e fiscale intervenute durante il rapporto si intendono automaticamente applicabili alle operazioni eseguite successivamente alla loro entrata in vigore.